



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-02-2020 (punto N 23)

Decisione

N 23

del 03-02-2020

Proponente

MARCO REMASCHI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Estensore ELISA DEL PIANTA

Oggetto

Contributi a valere sul Fondo FEASR. Modifica della Decisione di Giunta n.4 del 25-10-2016 relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la delibera n. 488 del 24.05.2016 avente ad oggetto: “Contrasto al lavoro irregolare in agricoltura. Indirizzi per la modifica del Programma di sviluppo rurale della Toscana (PSR) 2014 –2020 e altre iniziative regionali” con la quale è stata prevista l'esclusione dai contributi in agricoltura per gli imprenditori che hanno riportato sentenze definite di condanna per violazione di normative in materia di lavoro e quindi per i casi di sfruttamento di lavoro minorile, nero e sommerso;

Vista la decisione della Giunta regionale n. 4 del 25.10.2016 recante "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro", che ha imposto alle Autorità di gestione dei fondi europei di provvedere alla sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso o condanne non definitive per i reati in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Dato atto che la richiamata decisione n. 4/2016 dava mandato alle Autorità di gestione della Regione Toscana dei programmi operativi del FESR, FSE e FEASR di monitorare le sospensioni per valutare le azioni da intraprendere;

Preso atto che la sospensione dei pagamenti per coloro che hanno procedimenti penali in corso, stante i tempi ordinariamente necessari per arrivare ad una provvedimento giudiziario definitivo, potrebbe determinare l'impossibilità di concludere il procedimento di erogazione degli aiuti entro i termini dalla normativa europea per la programmazione in corso, creando difficoltà di gestione nella spesa dei relativi fondi;

Considerato che, anche nel caso di sospensione dei pagamenti in applicazione della decisione n. 4/2016, l'impresa - il cui legale rappresentante si trova ad avere un procedimento penale in corso per uno dei reati tipizzati nella decisione 4/2016- è comunque tenuta a realizzare e rendicontare gli investimenti alla Regione Toscana nei tempi previsti dal relativo contratto di assegnazione con conseguenti ripercussioni negative sulla liquidità dell'azienda e indirettamente anche sulla tenuta occupazionale dell'impresa stessa, con particolare riferimento alle imprese agricole che, per loro natura, sono strutturalmente fragili;

Tenuto, inoltre presente che, sempre in ambito agricolo sui fondi FEASR sono previste numerose misure integrate o di filiera, costituite da domande presentate da più soggetti collegati tra loro per il raggiungimento di obiettivi comuni;

Preso atto che nelle misure integrate o di filiera se a carico del legale rappresentante di una delle imprese coinvolte nel progetto è pendente un procedimento penale in corso per uno dei reati di cui alla decisione n. 4/2016, la sospensione dei pagamenti può avere ripercussioni su tutte le imprese partecipanti al progetto integrato, qualora non si riesca comunque a dimostrare il raggiungimento degli impegni comuni;

Dato atto che le Organizzazioni professionali agricole hanno richiesto di intervenire sulla decisione n. 4/2016 per assicurare che la sospensione dei pagamenti non abbia ricadute negative sui livelli occupazionali del settore agricolo e – nel caso di misure integrate o di filiera - sulle imprese non direttamente coinvolte che hanno regolarmente realizzato e rendicontato gli investimenti e la cui liquidità sarebbe messa gravemente in pericolo dalla sospensione dei pagamenti;

Visto l'articolo 80, commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che disciplina i casi di esclusione degli operatori dalla partecipazione alle procedure di appalto prevedendo che l'operatore non sia escluso dalla procedura in caso di ravvedimento operoso ovvero quando l'operatore prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

Ritenuto pertanto necessario con riferimento al fondo FEASR, fermo restando l'obiettivo prioritario della lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, introdurre un sistema di valutazione delle azioni messe in campo dalle imprese agricole – sul cui legale rappresentante risulta pendente un procedimento penale per uno dei reati di cui alla decisione n. 4/2016 – per dissociarsi dalla condotta oggetto di procedimento penale;

Considerato che in fase di comunicazione all'impresa beneficiaria della sussistenza di un procedimento penale in corso a carico del legale rappresentante per uno dei reati di cui alla decisione di Giunta regionale n. 4/2016, l'impresa potrebbe fornire elementi utili a dimostrare la completa dissociazione della stessa dal reato oggetto di contestazione;

Ritenuto necessario integrare la decisione di Giunta n. 4 del 2016 per stabilire che con riferimento alle misure afferenti ai fondi FEASR, nei casi in cui sia pendente a carico del legale rappresentante di un'impresa beneficiaria uno dei procedimenti penale per i quali è prevista la sospensione dei pagamenti, venga effettuata un'integrazione di istruttoria per valutare – anche tramite contraddittorio con l'impresa – se sussistono elementi oggettivi tali da comprovare la dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante e oggetto di procedimento penale in corso;

Ritenuto necessario stabilire che non è prevista la sospensione – o se prevista è revocata - se ad esito dell'istruttoria integrativa ricorrono le seguenti condizioni:

- l'impresa prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal fatto contestato e oggetto di procedimento penale;
- l'impresa prova di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
- l'impresa ha chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative;
- le azioni poste in essere dall'impresa affidataria sono idonee a concretare la completa ed effettiva dissociazioni dal fatto oggetto di procedimento penale;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che, in caso di sospensione del pagamento nei confronti di un'impresa beneficiaria il cui legale rappresentante è soggetto ad un procedimento penale per uno dei reati gravi in materia di lavoro tipizzati con la decisione 4/2016, non è sufficiente la mera sostituzione del legale rappresentante indagato per procedere alla rimozione della sospensione;

Considerato che l'introduzione di un procedimento per la valutazione della dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante, in deroga alla sospensione dei

pagamenti di cui alla decisione n. 4/2016, presuppone lo svolgimento di un'attività istruttoria di carattere tecnico giuridico;

Ritenuto opportuno affidare la suddetta attività istruttoria ad una commissione tecnica così composta:

- direttore Agricoltura e sviluppo rurale;
- responsabile dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Toscana;
- responsabile della misura sulla quale è stato attivato il bando sul quale verte la sospensione;
- responsabile del settore competente all'istruttoria della domanda sospesa;
- responsabile del settore Sostegno allo sviluppo rurale di ARTEA;

Dato atto di aver sentito le Organizzazioni sindacali di categoria per il settore agricolo;

Ritenuto altresì necessario dare mandato all'Autorità di Gestione del FEASR di adeguare i documenti attuativi della programmazione alle presenti disposizioni;

Visto il parere favorevole del CD del 23.1.2020

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1) Di integrare la decisione di Giunta n. 4 del 2016 per stabilire che con riferimento alle misure afferenti ai fondi FEASR nei casi in cui sia pendente a carico del legale rappresentate di un'impresa beneficiaria uno dei procedimenti penale per i quali è prevista la sospensione dei pagamenti, venga effettuata un'integrazione di istruttoria per valutare – anche tramite contraddittorio con l'impresa – se sussistono elementi oggettivi (dettagliati nel punto successivo) tali da comprovare la dissociazione dell'impresa dal reato contestato al suo legale rappresentante e oggetto di procedimento penale in corso;

2) di stabilire che nei casi di cui al punto 1) non è prevista la sospensione – o se prevista è revocata - se ad esito dell'istruttoria integrativa ricorrono le seguenti condizioni:

- l'impresa prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal fatto contestato e oggetto di procedimento penale;
- l'impresa prova di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
- l'impresa ha chiarito i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le autorità investigative;
- le azioni poste in essere dall'impresa affidataria sono idonee a concretare la completa ed effettiva dissociazioni dal fatto oggetto di procedimento penale;

3) di precisare che, in caso di sospensione del pagamento nei confronti di un'impresa beneficiaria il cui legale rappresentante è soggetto ad un procedimento penale per uno dei reati gravi in materia di lavoro tipizzati con la decisione 4/2016, non è sufficiente la mera sostituzione del legale rappresentante indagato per procedere alla rimozione della sospensione;

4) di stabilire che l'attività istruttoria di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sia svolta da una commissione tecnica così composta:

- direttore Agricoltura e sviluppo rurale;
- responsabile dell'autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Toscana;
- responsabile della misura sulla quale è stato attivato il bando sul quale verte la sospensione;
- responsabile del settore competente all'istruttoria della domanda sospesa;
- responsabile del settore Sostegno allo sviluppo rurale di ARTEA;

5) di dare mandato all' Autorità di Gestione del FEASR di adeguare i documenti attuativi della programmazione alle presenti disposizioni.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il dirigente responsabile
ANTONINO MARIO MELARA

Il direttore
ROBERTO SCALACCI